

détresse puissent donner droit à une rémunération, il faut que celui qui les fournit n'y soit pas obligé par les rapport qui le lient à ce navire.

Ainsi l'équipage, y compris le pilote obligatoire ou facultatif, durant le temps qu'il est au service du navire, ne pourra être admis à jouir d'un tel droit, étant son devoir absolu de se prêter au sauvetage du navire.

Un principe contraire serait, non seulement juridiquement inadmissible, mais aussi opposé aux intérêts de la navigation, parce que le marin aurait tout intérêt, chaque fois que son salut personnel n'est pas en jeu, à agir de manière à se faire considérer comme sauveteur de son propre navire » (1629).

Pur non negando a questi motivi il pregio di una lungimirante accortezza, non riteniamo che tali precedenti storici abbiano un valore decisivo per l'interpretazione restrittiva dell'art. 4. Infatti:

a) la convenzione, introducendo l'eccezione del rimorchiatore, ha tradotto in legge ciò che la pratica, pur con qualche dubbio, costantemente seguiva. Per contro, essa non ha alcun testo il quale neghi, in ogni caso, tanto all'equipaggio quanto al pilota l'indennità di assistenza, come, invece, in effetti sarebbe se avesse pienamente accolto le ragioni del delegato italiano. Essa su questo punto ha taciuto, ed ha taciuto perchè gravi opposizioni avrebbe altrimenti sollevato fra i rappresentanti di quei Paesi la cui giurisprudenza seguiva l'indirizzo diametralmente opposto. D'altro canto, si sa che, per raggiungere l'unificazione di un diritto, non basta che delle convenzioni siano ratificate, occorre ancora che siano introdotte nelle legislazioni interne. Da ciò la necessità di redigere le norme internazionali regolanti i punti irrimediabilmente controversi, in modo da permettere quella limitata elasticità interpretativa che, pur sancendo un principio comune, lasci sussistere le inevitabili eccezioni. Prova ne sia, che la giurisprudenza della Gran Bretagna, ove, tuttavia, il *Maritime Conventions Act del 1911* ha

---

(1629) F. BERLINGIERI, *Verso l'unificazione...*, cit., p. 34, 35, 70; idem, in *Dir. Mar.*, 1900, p. 285.